









L E
L E G G I C I V I L I
NEL L O R O R D I N E N A T U R A L E
D E L S I G N O R
G I O V A N N I D O M A T

Colle note de' Signori BERROYER e CHEVALIER,

E col Supplemento a ciascuno articolo del Signor JOUY

N U O V A T R A D U Z I O N E D A L F R A N C E S E

COLLE OSSERVAZIONI SUL DIRITTO DEL REGNO

D E L L' A V V O C A T O V I N C E N Z O A L O J

*Purgata delle false citazioni, corse nelle precedenti Edizioni,
così Francesi, che Italiane,*

ED ARRICCHITA DI ALTRE OSSERVAZIONI DEL REGIO PROFESSORE

G I U S E P P E M A F F E I.

T O M O S E C O N D O.



Fratelli Marotta

BIBLIOTECA COMUNALE DI ANA



IN A P O L I M D C C X C V I I I.

CON APPROVAZIONE.



AGLI AMATORI
DELLA ORDINATA
GIUREPRUDENZA.

VINCENZO ALOI.

 EL pubblicarsi dalla *Nuova Società Letteraria e Tipografica* il primo Tomo di quest' *Opera* immortale, si stimò bene non trattenervi con una lunga prefazione. Qualunque lode sarebbe stata molto inferiore al gran merito di essa; e ciascun di voi perfettamente conosceva gli utili, che ridondavano tanto a' Giureconsulti, quanto alle persone del Foro. Le mie *Note* all' incontro eran piuttosto da raccomandarsi al benigno vostro compatimento, che alla vana esagerazione di un pregio, che in se stesse non conteneano. Bastava, che in qualunque maniera supplissero al vuoto, che lasciava l' *Opera* principale in rapporto al *Diritto* del nostro Regno.

Ma indi si sentirono alcuni biasimare il disegno de' Socj, che abbian voluto regalare il Pubblico di un secco e scarmo elenco di regole legali, sprovveduto di quelle riflessioni, e rischiaramenti, che rendono bella ed amena la Giureprudenza, e con più facilità e sicurezza applicabili le regole medesime. La riputarono perciò un Libro immeritevole di star fra le mani de' Giureconsulti ragionatori, e proprio soltanto a soddisfare la inerzia de' neghittosi, i quali sdegnano il fastidio di profundar l'ingegno nelle difficili materie legali, e si contentano di un conoscimento superficiale de' principj,

Tom. II. 2 accioc.

acciocchè possano con franchezza recar nel Foro arbitrarie le conseguenze.

Cotesta mala ideata censura intimamente colpì l'animo mio; poichè ne' tempi della rischiarata filosofia, in cui fortunatamente viviamo, conobbi non essersi ancor dissipati perfettamente i pregiudizj della vecchia barbarie. Credea estinta la superstizione, ond'eransi per l'addietro guardati i Libri di *Triboniano*, e che finalmente una volta si fossero compresi gl'inconvenienti portati a larga mano nella Scienza delle Leggi dal detestabile genio di contendere, e dissertare. Ridea con ragione il *Verulamio* della sciocchezza di coloro, i quali anche a giorni suoi amavano nella Giureprudenza meglio uno stile, e metodo scolastico, che la nettezza e precisione delle sentenze del Legislatore.

La sperienza è un testimonio irrefragabile del gran male, che produssero i lunghi comentarj sopra le Leggi: imperciocchè non possono non nascer da questi la varietà delle oppinioni, le cavillose sottigliezze, le strane interpretazioni, e l'applicazion' inopportune ed improprie delle inalterabili norme della vita civile a' casi occorrenti. Coll' essersi voluto smoderatamente vestirle si sfigurarono in modo, che più ravvisar non si può il genuino loro tenore, la intrinseca ragione, che le giustifica, e i veri rapporti, che potrebbero renderle sicuramente applicabili. Così non portasi nel Foro il convenevole, e il giusto, l'utile, e l'onesto, ma gli abominevoli mezzi del vergognoso punibil guadagno. Riducendo perciò a regole semplici ed ordinate la Romana Legislazione, altro non fece l'illustre Autore di quest'Opera, che facilitare la via della giustizia, e sterminare per quanto fia possibile dal Foro le contenzioni, che rendeano difficile per un verso, arbitraria per l'altro l'arte importante del giudicare. Con maggior ragione di quella, che avea il *Duareno*, direbbe di quest'inetti Censori il *Signor Domat*: *Qui tam prava mente, ingenioque præditi sunt, mirum profecto non est, si institutum nostrum tamquam Foro non accomodatum, id est a forensibus imposturis alienum, ipsis non placeat, quum modis omnibus enitmur, ut Justitiæ & Æquitatis artem ac viam magis, quam litigandi, cavillandique doceamus* (1).

Cer-

(1) *Duaren. Orat. in Cooptat. Nicolai Beguerii.*

Certo è non però che chiunque ha lieve tintura della Storia della Giureprudenza, confesserà meco due innegabili verità. La prima, che l'esser divenuta essa da conservatrice della interna tranquillità de' Cittadini la inesausta sorgente de' disturbi, e delle perpetue controversie, sia originato dalla sfrenata licenza di alcuni, i quali si compiacquero di scriver trattati, commenti, e sposizioni ripiene d'inutil'immaginarie scoperte sopra ogni Legge. La seconda, che i Giureconsulti moderni, i quali poteano riparare il gran male con restituire alle Leggi l'ordine, la vera intelligenza, e la perduta chiarezza, impiegarono i meravigliosi loro talenti a sfiorare la erudizione Romana, per dare a noi la nativa significazione delle voci, e la cognizion della origine delle Leggi medesime: donde avvenne, che in vece di rimaner distrutta, gittò nel Foro più alte radici la scuola degli antichi Glossatori.

Uopo è confessare, che non mancarono uomini insigni, i quali avendo scoperta la cagione del male, abbian pensato di apprestarvi rimedio. Ma lasciarono a noi soltanto luminosi argomenti del lor lodevole desiderio; giacchè taluni non perfezionarono l'opera, e alcuni altri talmente allontanaronsi dal vero fine, che ci lasciarono assai più di prima bisognosi. V'è memoria, che fin da' primi tempi della Repubblica libera, quando le Leggi erano come in compendio ristrette nelle XII. Tavole, come si videro moltiplicare per le dispute ed interpretazioni de' Prudenti, dalle quali propriamente formavasi il *Jus Civile*; parecchi dotti Giureconsulti s'impegnarono a farne raccolta. *P. Muzio* credette aver fatto un gran colpo riducendo le Leggi tutte a dieci Libri, *Bruto* a sette, *M. Manilio* a tre, e *Muzio Scevola* il più eloquente, il più giureperito de' tempi suoi, disponendole con maggior comodo, a Libri diciotto.

Ma che pro coteste riduzioni? Il restringere, o ampliare una opera, non ne toglie il disordine. E que' faticosi Romani non ebbero idea di ridurre ad arte, a metodo regolare la loro legislazione, acciocchè una facil via si fosse aperta a' desiderosi d'impararla. Riferisce perciò *Cicerone* (2) le querele di *Crasso*, che non si trovasse a' tempi suoi uno, il quale avesse ordinatamente compo-

(2) *Cicero de Orator.*

sto il Diritto, traendolo dall' indigesta massa, in cui era. Di quel fu, che generalmente riputavasi difficilissima la cognizion delle Leggi, dappoichè non erasi potuta ridurre ad arte. Ed era per verità cosa degna di meraviglia, che se ne vedea il male, ognuno ne desiderava il rimedio, ma niuno avea il coraggio di apprestarvi la mano.

Lo stesso *Cicerone*, che avea sortito dalla Natura un genio universale, erasi impegnato a soddisfare al bisogno (3): ma non pensò già di ridurre in ordine tutto il *Diritto Romano*. Volle indicar solamente la via, e la maniera, onde potesse metodicamente trattarsi. Sappiamo da *Aulo Gellio*, che abbia *Cicerone* scritta questa Opera, ma non ce n'è restato, che il solo Titolo, *De iure Civili in artem redigendo* (4). Non dispiaceva però a *Pompeo* il non vedere ridotta a metodo scientifico la materia delle Leggi. Rincrebbeagli sommamente il disordine, con cui erano sparse; e avendola riputata occupazione degna di un buon Cittadino, ridusse ordinatamente in alcuni Libri varie Leggi Romane, che prima eran vaganti, siccome ce ne assicuraron *Isidoro*, e *Dione Cassio*. Vide la stessa necessità *Giulio Cesare*; e designava di restringere in pochi Libri con ordine la immensa e sconnessa moltitudine delle Leggi, facendo scelta delle migliori; ma *Svetonio* (5) lasciò scritto, che *Italia agentem, atque meditantem mors prevenit*.

L'esempio di cotesti grandi Uomini non isvegliò l'emulazione di alcuni ne' tempi posteriori. I Giureconsulti attesero unicamente alle dispute del Foro; massimamente d' *Augusto* in poi. Innalzò egli a grado sì luminoso la lor professione, che obbligò i Giudici a profferir le Sentenze a norma delle Risposte de' Giureconsulti, i quali sarebbero stati da essolui decorati della facoltà di risponder *de jure* (6). Intanto i Pretori co' loro Editti annuali, riformando gli antichi stabilimenti, ed introducendone de' nuovi, avean confinata la Giureprudenza in uno stato di varietà, confusioni, e difficoltà insuperabili. L'Imperator *Adriano* pertanto aven-

(3) *Quintilian. Lib. XII. Cap. III.*

(4) *Gellius Noct. Attic. Lib. I. Cap. XXII.*

(5) *Sveton. in Vit. Cesar. Cap. XLIV.*

(6) *L. 2, §. 47, ff. de Orig. Jur.*